

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

3/2022

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

**IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA
TRA ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLA VITTIMA
E TUTELA DELLE GARANZIE DI LIBERTÀ DELL'ACCUSATO:
IL PUNTO DI EQUILIBRIO INDIVIDUATO DALLE SEZIONI UNITE**

*Nota a [Cass., Sez. un., 29 aprile 2021 \(dep. 28 ottobre 2021\),
n. 39005, Pres. Cassano, est. Di Stefano](#)*

di Livia Bongiorno

SOMMARIO: 1. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: origini e finalità della misura. – 2. Tipicità e determinatezza della misura del divieto di avvicinamento: insufficienze e criticità. – 3. Orientamenti della Corte di cassazione: contrasti interpretativi e rimessione alle Sezioni Unite. – 4. La decisione delle Sezioni Unite.

1. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: origini e finalità della misura.

L'attenzione verso la persona offesa, che mostra oggi il proprio volto di persona "in carne ed ossa"¹, è cresciuta negli anni recenti e si è dipanata attraverso numerosi approdi normativi nazionali raggiunti sotto la spinta di una vivace legislazione europea².

¹ Così L. CARACENI, *La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato*, in *Rev. Bras. De dir. Proc. Pen.*, Porto Alegre, v. 7, n. 3, 2021, p. 1785.

² La più recente prospettiva vittimologica rintracciabile nella normativa continentale, che molto ha influito su quella nazionale, inizia con la decisione quadro 2001/220/GAI (assunta dal Consiglio d'Europa il 15 marzo 2001) e si compie con la direttiva 2012/29/UE (adottata dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2012), alla quale va assegnato il merito di aver composto un organico corredo di diritti e garanzie, cui gli ordinamenti nazionali devono dare attuazione, per consentire alla vittima di avere un ruolo effettivo nelle dinamiche del procedimento penale e ricevere un trattamento in grado di salvaguardarne la dignità. La direttiva in parola è stata recepita dall'Italia con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (sul tema v. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Padova, 2015. Inoltre, tra le iniziative legislative europee volte a rivalutare la figura della persona offesa e il suo ruolo processuale si ricordano la Convenzione di Lanzarote sulla *protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali*, siglata il 25 ottobre 2007, (l'Italia ha provveduto al suo recepimento con la l. 1 ottobre 2012, n. 172), e la Convenzione di Istanbul sulla *prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, firmata l'11 maggio 2011 (l'Italia ha provveduto alla sua ratificazione con la l. 27 giugno 2013, n. 77). Infine, le direttive del

In particolare, la lotta a reati odiosi come quelli che colpiscono l'integrità psicofisica e la libertà sessuale di donne e minori ha catturato l'attenzione del legislatore europeo e le ricadute sul fronte interno non hanno tardato ad arrivare. In questo contesto, sulla scia di un allarme sociale diffusosi nell'opinione pubblica, il legislatore penale intervenne con le previsioni contenute nel c.d. "pacchetto sicurezza"³, introdotto con il d.l. n. 11/2009, recante «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»⁴. Come noto, a tale intervento normativo si deve l'introduzione del delitto di atti persecutori, con l'art 612-*bis* c.p., e, sul versante processuale, l'ingresso della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa disciplinata dall'art. 282-*ter* c.p.p.: si tratta di istituto che mira a proteggere la persona offesa dalla reiterazione di condotte offensive, tutelandone non soltanto l'incolumità fisica, ma più in generale lo svolgimento della propria vita in condizioni di sicurezza⁵.

Con tale strumento cautelare il giudice può fare divieto al destinatario di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero può imporre l'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo il controllo con le modalità previste dall'art. 275-*bis* c.p.p.⁶. Nello specifico, il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, o l'obbligo di mantenere una data distanza da questi, mirano a mettere in sicurezza la vittima in occasione di attività che trovano svolgimento elettivo o circoscritto in precisi contesti spaziali, come l'abitazione o l'ambiente di lavoro dell'offeso; invece, l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa si rende necessario in quelle situazioni in cui la ricerca di contatto con la vittima da parte dell'accusato sia

Consiglio d'Europa: la n. 2011/36/UE del 5 aprile 2011, relativa alla *prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani protezione delle vittime*, la n. 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, riguardante la *lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile* e la 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'*ordine di protezione europeo*. Per una ricostruzione della legislazione europea sul punto v., M. VENTUROLI, [La tutela della vittima nelle fonti europee](#), in *Dir. pen. cont.*, 2012, f. 3 e 4, p. 86 ss., ed anche P. SECHI, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 850 ss.

³ Sul punto v., E. MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 10, p. 39 ss.

⁴ Per un approfondimento sulla normativa in questione v., AA.VV., *Il "Pacchetto sicurezza" 2009*, a cura di O. MAZZA, F. VIGANÒ, Torino, 2009.

⁵ Sulla funzione della misura, tra gli altri, v. V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, p. 283 e ss; G. SPANGHER, *La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima ex art. 282-ter c.p.p.*, in *Giur. it.*, 2015, f. 3, p. 727; A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 967, secondo la quale si tratta di una misura a cavallo tra l'allontanamento della casa familiare e il divieto di dimora, collocazione questa «discutibile poiché il divieto di avvicinamento avrebbe un'afflittività maggiore rispetto al divieto di dimora comportando maggiori restrizioni».

⁶ Tale previsione è stata inserita con l'art. 15, co. 2, L. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. *Codice Rosso*, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*. Per alcuni approfondimenti da punti di vista diversi v., P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Il codice rosso*, Milano Giuffrè, 2020, p. 343; F. PAGLIONICO, [La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi](#), in questa *Rivista*, 2020; T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, f. 3, 2020, p. 461.

particolarmente insidiosa e diffusa o, comunque, non collegabile ad alcuni luoghi in particolare.

Il contenuto della misura nella sua doppia articolazione è ulteriormente integrabile, qualora sussistano «ulteriori esigenze di cautela», con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, o da persone con questa conviventi o comunque legate da una relazione affettiva, ovvero con l'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone, allargando in tal modo il raggio degli spazi protetti. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa o con le persone ad essa legate.

Infine, il quarto comma prevede un bilanciamento tra le esigenze di protezione della vittima del reato e quelle proprie dell'accusato, stabilendo che, quando la frequentazione dei luoghi da inibire sia necessaria all'imputato per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice dovrà prescrivere le relative modalità di esecuzione della misura e le limitazioni.

Nonostante l'evidente correlazione genetica e funzionale con il contrasto al reato di "stalking", lo strumento in parola si caratterizza per una generale portata applicativa, svincolata da una tipologia predeterminata di illecito penale⁷, ed è volto in maniera diretta ad ingrandire lo schermo di protezione della vittima di atti violenti e persecutori dalle possibili occasioni di contatto con l'aggressore, ispirandosi così all'esperienza angloamericana dello *stay-away order*⁸.

Invero, l'introduzione della finalità "protettiva" in ambito cautelare risale già al 2001, quando con la legge n. 154⁹ è stata prevista la misura dell'allontanamento dalla casa familiare *ex art. 282-bis c.p.p.*, di cui il divieto di avvicinamento rappresenta il naturale sviluppo, ampliando e in parte sovrapponendo le tutele offerte dalla misura di precedente conio. Inoltre, la collocazione interna all'ambiente familiare che rappresenta il tratto distintivo dell'istituto introdotto nel 2001 viene superata dal legislatore del 2009, estendendo il raggio protettivo «oltre le criticità esplose tra le mura domestiche»¹⁰.

⁷ Sul punto, v. V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., p. 283, che evidenzia come l'art. 612-bis c.p. «sembra rappresentare la fattispecie ideale di riferimento per la misura in parola, pur in assenza di qualsiasi delimitazione normativa che circoscriva le possibilità di disporre il divieto di avvicinamento a ipotesi di reato *nominatim* individuate». Nello stesso senso v., A. GARGANI, *Premessa al d.l. 23.2.2009, n. 11, conv., con modif., in L. 23 aprile 2009, n. 38 (stalking)*, *Leg. pen.*, 2009, p. 426; ancora, L. CARACENI, secondo cui il divieto di avvicinamento ha come «padre nobile» il reato di atti persecutori, così, in *Misure cautelari pro vittima e diritti di libertà dell'accusato: a proposito di una convivenza faticosa*, in *Arch. Nuova proc. pen.*, f. 3, 2017. Sul punto, inoltre, si evidenzia la pronuncia delle S.U. della Corte di cassazione, che qui si commenta, del 29 aprile 2021, dep. il 28 ottobre 2021, n. 39005, (in *Arch. Pen.*, f. n. 1, 2022, con commento di A. MUSCELLA, [Divieto di avvicinamento alla persona offesa e predeterminazione dei luoghi: l'art. 282-ter c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite](#)), nelle cui motivazioni viene affermato, per inciso, che «la misura è in astratto applicabile per qualsiasi reato».

⁸ Sul punto v., F. MORELLI, *Commento all'art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n.11*, in *Legisl. pen.*, 2009, p. 496 ss.

⁹ L. 4 aprile 2001, 154; per un commento alle disposizioni di rilievo processualpenalistico, v. S. SILVANI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Legisl. Pen.* 2001, p. 677.

¹⁰ Così V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., p. 284-285, che sul punto osserva come «vero tratto distintivo dell'art. 282-ter c.p.p., dunque è rappresentato dalla costruzione di un intervento

Insieme, tali misure rappresentano un microsistema cautelare, congegnato in funzione della protezione della vittima, quindi con scopi di prevenzione criminale in forza dell'art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.¹¹, mirando ad impedire la reiterazione del reato e la *escalation* criminosa¹².

2. Tipicità e determinatezza della misura del divieto di avvicinamento: insufficienze e criticità.

Fin dai primi commenti della dottrina alla “nuova” misura del divieto di avvicinamento sono state avanzate critiche sotto il suo profilo contenutistico sul piano del rispetto dei principi fondamentali in materia cautelare¹³.

Ciò si deve al fatto che lo strumento cautelare in parola è caratterizzato da una certa duttilità che rende possibile, da parte del giudice, la creazione di una misura sostanzialmente *ad hoc*, in relazione alla fattispecie concreta ed ai pericoli ad essa sottesi. Lo scopo è proprio quello di dare forma ad una tutela ritagliata su una vittima determinata, in modo da innalzare intorno a questa uno schermo protettivo, almeno durante le sue attività quotidiane, nei luoghi ove si svolge la sua socialità.

Proprio per questo sbilanciamento verso le istanze di protezione della vittima, l'art. 282-ter c.p.p. rappresenta, nel sistema delle cautele personali coercitive, «il punto di massima tensione tra diritti individuali contrapposti e si gioca tutto sull'esercizio della discrezionalità giudiziale nel fissare il *quantum* di spazio fisico che deve separare la vita

cautelare finalizzato a operare rispetto a fenomeni criminosi fortemente intrisi della componente relazionale; quest'ultima funge da punto di partenza, segna i binari entro i quali si muove la dinamica criminosa, rappresenta il luogo ove si concentrano i rischi di reiterazione e/o escalation delittuosa. Si tratta di un ambito non solo più ampio ma anche trasversale a quello delineabile in tema di abusi familiari e in materia di c.d. violenza di genere, postulando solamente un rapporto umano tra più poli che, calato in qualsiasi contesto relazionale (non solo sentimentale e affettivo, ma anche lavorativo, scolastico, di vicinato, etc.), va incontro ad una profonda degradazione, tale da porre in pericolo i beni fondamentali di uno dei protagonisti del rapporto».

¹¹ Invero, l'applicabilità di una misura *pro victima* potrebbe dipendere anche da esigenze di prevenzione probatoria ex art. 274, co. 1, lett. a, c.p.p.: in particolare, il presunto colpevole potrebbe condizionare tanto l'acquisizione che la genuinità della prova interferendo nella capacità di autodeterminarsi della vittima. di tale avviso tra gli altri, L. CARACENI, *Misure cautelari pro victima*, cit., p. 260; nello stesso senso, anche, F. ZACCHÈ, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "Pacchetto sicurezza" 2009*, cit., p. 296, secondo cui la misura è idonea a «soddisfare i bisogni cautelari di cui alla lett. a e c dell'art. 274, comma 1, c.p.p.»; *contra*, F. MORELLI *Commento all'art. 9*, cit., p. 504, secondo cui «nemmeno l'esigenza di prevenzione probatoria si adatterebbe alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'offeso». Anche su questo punto si segnala quanto affermato dalla Corte di Cass. a S.U., sent. 29 aprile 2021, dep. il 28 ottobre 2021, n. 39005, cit., qui in commento, secondo la quale trattandosi di una misura coercitiva inserita nel corpo del codice insieme alle altre, in assenza di divieti legislativi, valgono tutte le regole generali: «la misura è in astratto applicabile per qualsiasi reato e per tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.».

¹² Sul punto v., F. ZACCHÈ, *Le cautele fra le prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 651.

¹³ Cfr. F. MORELLI, *Commento all'art. 9*, cit., p. 499 ss.

dell'imputato da quella della vittima: tutto ciò in mancanza di indicazioni normative certe»¹⁴.

Osservando il contenuto basilare della misura, rappresentato dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'offeso ovvero dall'obbligo di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, si nota già come sia possibile una modulazione delle prescrizioni a discrezione del giudice; inoltre, tutte e tre le diverse prescrizioni contengono delle spinosità con riferimento ai principi di legalità e determinatezza.

In primo luogo, il giudice della cautela deve individuare le zone da inibire all'accusato sulla base delle abitudini di vita della vittima. Ciò lo obbliga a stabilire, preliminarmente, la giusta accezione del termine "abituale" al fine di individuare i luoghi stessi ed è ovvio che tale esercizio interpretativo può facilmente portare a risultati diversi a seconda del convincimento dell'interprete. Non è chiaro, infatti, cosa voglia intendere il legislatore con «luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa»: se alluda al solo domicilio ed al luogo di lavoro o di studio, ovvero se la cautela si possa estendere anche ad ambienti diversi, ove l'offeso comunque svolge la sua vita di relazione come, a titolo di esempio, palestre, ristoranti, giardini pubblici. Dunque, il concetto di "abituale frequentazione" può risultare inadeguato in punto di determinatezza¹⁵, poiché la misura del vissuto di ogni luogo è lasciata alla libera interpretazione del giudice che la stabilirà a seconda delle necessità e dello stile di vita dell'offeso.

D'altro canto, non può negarsi che l'inibizione ad avvicinarsi a zone "protette" anche per lungo tempo, sia in grado di incidere in modo apprezzabile sulla libertà personale e di movimento di chi subisce la restrizione, nonché sulle sue relazioni sociali¹⁶.

Per tali ragioni, si ritiene che i contenuti dell'ordinanza debbano definire i luoghi inibiti e/o il raggio di distanza da mantenere rispetto ai medesimi, in base ad un rigoroso studio da parte del giudice circa le abitudini quotidiane dell'offeso e le sue reali esigenze di protezione¹⁷.

¹⁴ Così, L. CARACENI, *Misure cautelari pro victima*, cit., p. 259; v., altresì, P. BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3473.

¹⁵ Per un approfondimento sul punto v., L. Caraceni, *Misure cautelari pro victima*, cit., p. 259.

¹⁶ Sul punto v., D. NEGRI, secondo il quale si assisterebbe così «all'emarginazione sociale dell'accusato», in *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di incontrollata prevenzione*, *Giur. it.*, 2012, p. 470.

¹⁷ Non saranno quindi rispettose del precetto normativo quelle ordinanze cautelari che indicano un generico "divieto di avvicinamento a tutti i luoghi che la vittima frequenti". Sul punto si evidenzia già ora il contrasto interpretativo tra le sezioni V e VI della Corte di cassazione, risolto dalle S.U. con la sentenza qui in commento, n. 39005 del 2021, cit., ove, secondo un primo orientamento, il divieto cautelare si può risolvere in un generico obbligo di non avvicinamento a qualsiasi luogo frequenti l'offeso, specie nel caso in cui si affianchi l'obbligo a mantenere le distanze dalla persona offesa stessa: in tal caso, infatti, la condotta da prevenire sarebbe caratterizzata dalla persistente ricerca di avvicinamento della vittima indipendentemente dal luogo in cui la stessa si trovi di volta in volta. In questo senso, *Cass. pen.*, Sez. V, n. 18139 del 2018, RV. 273173; *Cass. pen.*, Sez. V, n. 28667 del 2016, RV. 267371; *Cass. pen.*, Sez. V, n. 30926 del 2016, RV. 267792; *Cass. pen.*, Sez. V, n. 48395 del 2014, RV.

Allo stesso modo, allorché il giudice decida di instaurare la cautela, spostando il punto di riferimento dai luoghi alla persona offesa stessa, dovrà essere fissata con precisione la distanza minima da mantenere ai fini dell'osservanza dell'obbligo: a tal fine, nel silenzio della norma, si insinua il dubbio circa la precisa misura della distanza necessaria per assicurare protezione all'offeso¹⁸. In questa ipotesi applicativa, peraltro, il contenuto della prescrizione, per quanto dettagliato, non assume contorni del tutto definiti all'interno dell'ordinanza, ma può sembrare alquanto "camaleontico": infatti, seguendo gli spostamenti della persona offesa, la misura appare mobile e dipendente, giocoforza, dalla volontà della vittima¹⁹. Tale particolare conformazione contenutistica rappresenta un tratto esclusivo della misura del divieto di avvicinamento²⁰ e, senza dubbio, appare anche la più problematica con riferimento al rispetto dei principi di legalità e determinatezza.

Chiaramente il legislatore vuole in tal modo assicurare alla vittima una protezione costante in tutti quei casi in cui il comportamento lesivo non si manifesti solo in un determinato luogo, bensì si configuri come una persistente, invasiva, ossessiva, ricerca di contatto con l'offeso ovunque si trovi. Resta comunque fermo il fatto che in un'ordinanza ove si imponga di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa «il bersaglio protettivo si fa mobile e con esso si spostano, in un continuo divenire, i confini posti alla libertà dell'imputato»²¹.

Anche per il secondo comma tutte le problematiche evidenziate permangono, con l'aggravante che, oltre alla individuazione dei luoghi da inibire e la determinazione della distanza da imporre, il giudice dovrà, altresì, stabilire quanto debba essere forte la

264210; Cass. pen., Sez. V, n. 19552 del 2013, RV. 255512; Cass. pen., Sez. V, n. 36887 del 2013, RV. 257184; Cass. pen., Sez. V, n. 13568 del 2012, RV. 253296, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3466, con nota di P. BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*. Secondo altra interpretazione, invece, è necessario che il provvedimento del giudice applicativo della misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. specifichi in ogni caso i luoghi per i quali vige divieto di avvicinamento. Tale indicazione sarebbe necessaria ai fini della concreta esecuzione del provvedimento impositivo e del controllo del rispetto delle prescrizioni; inoltre, in tal modo, si otterrebbe la massima garanzia per la vittima con il minore sacrificio per la persona sottoposta alle indagini. Così, Cass. pen., Sez. V, n. 28225 del 2015, RV. 265297; Cass. pen., Sez. VI, n. 8333 del 2015, RV. 262456; Cass. pen., Sez. V, n. 5664 del 2014, RV. 262149; Cass. pen., Sez. VI, n. 14766 del 2014, RV. 261721; Cass. pen., Sez. V, n. 27798 del 2013, RV. 25769 Cass. pen., Sez. VI, n. 26819 del 2011, RV. 250728, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2012, con commento di L. COLLINI, [Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale](#).

¹⁸ In tal senso F. MORELLI, *Commento all'art. 9*, cit., p. 500.

¹⁹ Un'indeterminatezza, questa, che «frustrerebbe non soltanto la garanzia della riserva di legge, ma anche quella della riserva di giurisdizione, poiché sarebbe la persona offesa (e non il giudice) a definire l'entità della coazione attuata sul soggetto colpito dalla misura»: in questi termini, L. CARACENI, *Misure cautelari pro victima*, cit., p. 260; ugualmente F. MORELLI, *Commento all'art. 9*, cit., p. 502.

²⁰ È questa la più significativa novità dal punto di vista contenutistico, un divieto d'avvicinamento all'offeso "materiale e virtuale", cfr. sul punto, F. ZACCHÈ, *Vecchi automatismi cautelari*, cit., p. 297; in definitiva l'ordine impartito è di «stare alla larga da certi luoghi o di non ridurre rispetto a quella prescritta la distanza fisica da alcune persone», così, D. NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima*, cit., p. 469.

²¹ Così, V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., p. 295.

relazione affettiva che lega la vittima ad altre persone, affinché anche a queste venga estesa la protezione della misura²². Inoltre, le criticità rilevate con riferimento all'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa qui potrebbero moltiplicarsi per ogni persona gravitante intorno alla vittima, per la quale al prevenuto verrebbe ordinato di mantenere una distanza determinata.

Sostanzialmente, tutti gli elementi del divieto di avvicinamento presentano un basso tasso di determinatezza descrittiva. Non fa eccezione neanche il quarto comma dell'art. 282-ter c.p.p., ove il bilanciamento tra esigenze di protezione della vittima e necessità abitative, o lavorative, dell'indagato sono rimesse totalmente al potere discrezionale del giudice cautelare²³.

Ebbene, proprio nella fluidità di tale misura risiede la possibilità di costruire una forma di cautela intorno alla vittima in relazione alla situazione di fatto su cui si proietta il provvedimento²⁴. Il legislatore, evidentemente, intende in tal modo affidarsi al giudice ed alla sua discrezionalità per strutturare la misura secondo gli obblighi e i divieti di fare più adatti a soddisfare i *pericula* che il caso concreto prospetta²⁵.

La rispondenza ai canoni di legalità costituzionale viene quindi garantita da un provvedimento del giudice quanto più possibile determinato; la rarefazione normativa può trovare così aggiustamento in un'ordinanza dettagliata, che consenta al destinatario di riconoscere i divieti e gli obblighi imposti. Del resto, provvedimenti generici non solo rischierebbero un disallineamento dalle garanzie costituzionali poste a tutela dell'indagato/imputato, ma finirebbero per frustrare anche le esigenze di protezione della persona offesa, che ha interesse a conoscere con precisione i luoghi in cui può muoversi al riparo da incursioni potenzialmente lesive²⁶.

3. Le decisioni della Corte di cassazione: contrasti interpretativi e rimessione alle Sezioni Unite.

Proprio in ordine al *quantum* di determinatezza del provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p. si registra un intenso dibattito nella giurisprudenza di legittimità sfociato in un'ordinanza di rimessione²⁷ alle Sezioni Unite, alle quali è stato richiesto di chiarire «se, nel disporre la misura cautelare prevista dall'art. 282-ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza».

Il Collegio remittente ha rilevato che, secondo un primo indirizzo²⁸, al destinatario della misura cautelare può essere imposto l'obbligo di mantenere una

²² In tal senso, ancora, F. MORELLI, *Commento all'art. 9*, cit., p. 500.

²³ Per un approfondimento sul punto, v. V. BONINI, *Il Sistema di protezione della vittima*, cit., p. 292-293.

²⁴ In questi termini, G. FIDELBO, *Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione della vittima dalle violenze familiari*, in *Min. giust.*, 2009, f. 3, p. 70.

²⁵ Così D. NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima*, cit., p. 469.

²⁶ Di tale avviso, tra gli altri, V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., p. 289 ss.

²⁷ Cass. pen., VI Sez., Ord. 28 gennaio 2021, n. 8087, cit.

²⁸ Cass. pen., Sez. V, n. 18139 del 2018, RV. 273173; Cass. pen., Sez. V, n. 28667 del 2016, RV. 267371;

determinata distanza dalla persona offesa ovunque essa si trovi, senza che sia necessario specificare i luoghi oggetto del divieto, nel caso in cui la condotta da prevenire sia caratterizzata dalla persistente ricerca di avvicinamento della vittima indipendentemente dal luogo in cui la stessa si trovi.

Le decisioni riconducibili a tale linea interpretativa considerano le finalità della misura del divieto di avvicinamento, la cui introduzione è stata condizionata dalla necessità di tutelare situazioni peculiari, spesso conseguenti alla condotta di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.* In tali circostanze, soprattutto ove si realizzi una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, l'esigenza di protezione dell'offeso e, soprattutto, la possibile degenerazione criminosa, imporrebbe l'applicazione della misura in parola nel suo maggiore grado di afflittività per il destinatario: «non è più rilevante individuare i luoghi di abituale frequentazione della vittima, né può ritenersi che in tale modo l'indagato sia sottoposto a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le prescrizioni, anche quando limitate al generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato»²⁹.

Le ragioni poste alla base delle considerazioni sin ora evidenziate si riconoscono peraltro nelle previsioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2011/99/UE del 13 dicembre 2011, in tema di ordine di protezione europeo (il cui art. 5, lett. c, che contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta, richiede unicamente che sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione), e si ricollegano ai contenuti della normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni della suddetta direttiva europea, adottata con il d.lgs. 11 febbraio 2015 n. 9³⁰, «atteso che tra le misure poste alla base dell'ordine di protezione vi è anche il divieto di cui all'art. 282-ter, c.p.p., che risulta particolarmente efficace ove adottato in forma rafforzata»³¹.

A tale interpretazione dei contenuti della misura in parola si contrappone altro orientamento della giurisprudenza, volto invece a sostenere che l'ordinanza applicativa della misura *ex art. 282-ter c.p.p.* debba necessariamente determinare, in ogni caso, i

Cass. pen., Sez. V, n. 30926 del 2016, RV. 267792 Cass. pen., Sez. V, n. 48395 del 2014, RV. 264210; Cass. pen., Sez. V, n. 19552 del 2013, RV. 255512; Cass. pen., Sez. V, n. 36887 del 2013, RV. 257184; Cass. pen., Sez. V, n. 13568 del 2012, RV. 253296, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3466, con nota di P. BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*. Di uguale avviso, altresì, una pronuncia della stessa Sezione di rimessione, Cass. pen., VI Sez., n. 42021 del 2016, RV. 267898.

²⁹ In questi termini, Cass. pen., Sez. V, n. 19552 del 2013, RV. 255512; v., altresì, Cass. pen., Sez. V, n. 5664 del 2014, RV. 262149, secondo cui «tale prescrizione non ha un contenuto generico o indeterminato, poiché rimanda ad un comportamento specifico, chiaramente individuabile: quello di non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la persona offesa».

³⁰ Per un approfondimento v., I. MARCELLI, *L'Italia recepisce la direttiva sull'ordine di protezione europeo*, *Arch. Pen.*, 2015, f. 3, p. 1 ss.

³¹ Cass. pen., Sez. V, n. 30926 del 2016, RV. 267792.

luoghi rispetto ai quali è inibito l'accesso all'indagato³². Tale indirizzo trova la sua ragion d'essere non solo nel dato normativo nel quale si fa espresso riferimento ai luoghi "determinati" ma, soprattutto, nel fatto che le limitazioni poste all'indagato risulterebbero, altrimenti, eccessivamente gravose rispetto ai suoi diritti di libertà e locomozione: senza una chiara indicazione dell'ambito geografico del divieto egli verrebbe assoggettato a compressioni della propria libertà personale di carattere indefinito.

Solo con l'indicazione dettagliata dei luoghi oggetto del divieto «il provvedimento cautelare assume una conformazione completa, che consente il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, garantendo, così, il giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza, improntate alla tutela della vittima e al minor sacrificio delle libertà della persona sottoposta alle indagini»³³.

Sempre secondo la stessa linea ermeneutica, quindi, il contenuto del provvedimento cautelare deve porre il destinatario della misura in condizione di conoscere preventivamente quali siano i luoghi frequentati dalla persona offesa ai quali non deve avvicinarsi in via assoluta. In caso contrario imporrebbe una «condotta di *non facere* del tutto indeterminata e la cui individuazione sarebbe di fatto affidata alla persona offesa»³⁴.

La sez. VI della Corte, infine, prima di rimettere la questione alle Sezioni Unite, prospetta una lettura alternativa e, per così dire, intermedia rispetto alle due interpretazioni in contrasto, promuovendo quanto stabilito in una precedente decisione³⁵, ove ha affermato che «l'art. 282-ter c.p.p., consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo, come parametro di riferimento, direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad

³² Cass. pen., Sez. V, n. 28225 del 2015, RV. 265297; Cass. pen., Sez. VI, n. 8333 del 2015, RV. 262456; Cass. pen., Sez. V, n. 5664 del 2014, RV. 262149; Cass. pen., Sez. VI, n. 14766 del 2014, RV. 261721; Cass. pen., Sez. V, n. 27798 del 2013, RV. 25769 Cass. pen., Sez. VI, n. 26819 del 2011, RV. 250728, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2012, con commento di L. COLLINI, *Il divieto di avvicinamento*, cit.

³³ Così, Cass. pen., Sez. VI, n. 26819 del 2011, RV. 250728. Con tale decisione la Corte ha messo in luce la peculiarità di tale tipo di misura che, differenziandosi dalle tradizionali misure cautelari "interamente predeterminate", generalmente non necessitanti di integrazioni prescrittive, rimette al giudice la individuazione del contenuto prescrittivo della misura «sia la misura di allontanamento dalla casa familiare, che quella del divieto di avvicinamento si caratterizzano perché affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa». La Corte, inoltre, nella stessa decisione pare voler superare le disposizioni contenute espressamente nella norma di cui all'art. 282-ter, affermando che «un provvedimento calibrato sul mantenimento di una data distanza dalla persona offesa ovunque essa si trovi in un dato momento non rispetta il contenuto legale e, comunque, prescrive una condotta generica (...) un provvedimento che imponga di mantenere una distanza non inferiore a metri 100 in caso di incontro occasionale con la persona offesa sarebbe caratterizzato da eccessiva gravosità e sostanziale inesequibilità». Gli argomenti di questa decisione sono sempre stati richiamati espressamente dalle successive decisioni che sono giunte a conclusioni analoghe.

³⁴ Così, Cass. pen., Sez. VI, n. 8333 del 2015, RV. 262456.

³⁵ Cass. pen., Sez. VI, n. 28666 del 2015, J.A.K.W.S., (non massimata).

una certa distanza dalla vittima; un'unica misura con contenuto flessibile da declinare a seconda delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie (...). Quando il provvedimento si limiti a fare riferimento alla persona offesa e non anche ai luoghi da questa frequentati, non è necessario delimitare, attraverso l'indicazione di luoghi ben individuati, il perimetro di operatività del divieto; viceversa quando il provvedimento faccia anche riferimento ai luoghi abitualmente frequentati alla persona offesa, il divieto di avvicinamento deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l'accesso all'indagato».

Secondo il Collegio remittente, è quindi in relazione alle concrete esigenze di tutela che si vogliono garantire con l'imposizione della misura, nonché in rapporto alle peculiari modalità di esplicazione delle condotte illecite (in particolare, al loro profilo statico o dinamico), che dovrà misurarsi lo sforzo interpretativo, fornendo le opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso.

4. La decisione delle Sezioni Unite.

Dopo un'analisi delle ragioni poste a fondamento dei due diversi filoni giurisprudenziali, la Suprema Corte afferma, innanzitutto, la sussistenza di un contrasto sull'applicazione dell'art. 282-ter c.p.p., riconoscendone la portata e constatando allo stesso tempo che, sostanzialmente, la diversità delle decisioni che ha dato luogo al contrasto appare determinata soprattutto dalle differenti situazioni di fatto nelle singole vicende.

La valutazione della Sezione rimettente, secondo cui le due opzioni interpretative non sono da intendere necessariamente in termini di alternatività, potendo portare, insieme, alla precisazione dei limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso, appare secondo la Corte corretta. Da questo punto fermo inizia il suo argomentare rivolgendo l'attenzione, *in primis*, agli sviluppi normativi da cui è sorta la misura del divieto di avvicinamento.

In particolare, con un *excursus* sulla *ratio* degli istituti introdotti dal legislatore in materia di protezione della vittima di reati violenti, la Corte guarda dapprima alla misura speculare dell'allontanamento dalla casa familiare, introdotta con la l. 154 del 2001, per poi soffermarsi sul carattere incisivo delle previsioni del pacchetto sicurezza del 2009, a cui si deve l'introduzione dell'art. 282-ter c.p.p. Infine, la Corte richiama l'ulteriore «perfezionamento del sistema di protezione della vittima», rappresentato dalla l. n. 69/2009 (c.d. Codice Rosso), che tra le altre previsioni ha introdotto anche per la misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., la possibilità di utilizzare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici, di cui all'art. 275-bis c.p.p.

Dall'analisi degli istituti passati in rassegna, viene osservato come le misure protettive, che trovano ispirazione nell'esperienza già maturata in altri ordinamenti, mirano «a prevenire sviluppi criminogeni potenzialmente degenerativi, in quanto proprio la distanza tra indagato e persona offesa dal reato dovrebbe evitare le occasioni di contatto agevolatrici della prosecuzione di condotte delittuose». Sulla base di tali

considerazioni la Corte, concentrandosi sulla interpretazione letterale della disposizione in questione, rileva come essa si presenti inequivoca nello stabilire due tipologie di prescrizioni finalizzate a precludere il contatto fisico tra persona offesa e indagato: in particolare, mediante il mantenimento della distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero dalla persona offesa in quanto tale, ovunque essa effettivamente si trovi nel dato momento³⁶. Tali prescrizioni, precisa la Corte, sono «autonome» e possono essere applicate «alternativamente e congiuntamente»³⁷.

Invero, le Sezioni Unite osservano che proprio con riferimento ai contenuti della misura in parola, l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso pone diversi dubbi sulla possibilità che una misura così peculiare nel limitare i diritti dell'indagato, secondo schemi nuovi per il nostro ordinamento, sia conforme ai diritti fondamentali ed in generale ai principi di legalità e determinatezza delle misure cautelari. Al riguardo le Sezioni Unite rilevano che l'art. 272 c.p.p., «pilastro fondamentale del sistema cautelare che sancisce il principio di stretta legalità», non vuole sottolineare solo la necessità della previsione legale delle misure cautelari «che già scaturisce dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, dettata dall'art. 13, secondo comma, Cost.»; piuttosto, il proposito è quello di ridurre ad un "numero chiuso" le figure limitative della libertà utilizzabili in funzione cautelare nel corso del procedimento penale, «sicché non possono essere applicate misure diverse da quelle espressamente considerate»³⁸. Ciò detto, la Corte stabilisce la piena conformità della misura in parola ai principi fondamentali poiché, di fatto, il legislatore ha provveduto ad inserire l'art. 282-ter c.p.p. tra le misure cautelari personali coercitive dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)

³⁶ Le Sezioni Unite pongono in evidenza, inoltre, la corrispondenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento così interpretata con la normativa sovranazionale di promozione della tutela delle vittime di aggressione mirate: in particolare la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo: le misure di protezione nazionali previste da tale direttiva ai fini della disposizione di un ordine di protezione anche a livello europeo sono infatti sovrapponibili a quanto previsto dall'art. 282 ter, c.p.p., ossia il divieto di frequentazione dei luoghi o località in cui la persona protetta risiede o che la stessa frequenta; l'interdizione da contatti telefonici/telematici; il divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

³⁷ La Corte afferma, inoltre, che «come spesso segnala la giurisprudenza, proprio il reato di atti persecutori – di cui si ribadisce lo stretto collegamento con la misura, rispetto al quale la condotta oggetto della temuta reiterazione può avere i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi – tendenzialmente impone il ricorso ad entrambe le prescrizioni, considerato che il divieto di avvicinamento ai luoghi consente di valutare con sospetto ogni avvicinamento anche in assenza della vittima». Oltre a ciò, aggiunge a riguardo che «la unicità della misura cautelare, modulabile con più prescrizioni funzionali a garantire la massima tutela nel caso concreto per la persona offesa esclude, quindi, che possa ritenersi violato il divieto di cumulo di più misure cautelari», facendo così espresso riferimento alla sentenza delle S.U., n. 29907 del 30 maggio 2006, La Stella, RV. 234138, ed al divieto di cumulo di più misure cautelari con essa stabilito: «la somma delle prescrizioni, del resto, non ha certamente l'effetto di creare una nuova misura non corrispondente al paradigma normativo tipico, ma anzi realizza l'unico modello ed i suoi effetti».

³⁸ Le Sezioni Unite fanno qui ancora espresso riferimento al precedente S.U., 30 maggio 2006, La Stella, RV 234138, che «affronta il tema della cumulabilità delle misure cautelari svolgendo argomenti che, *mutatis mutandis*, possono essere riferiti anche alla misura del divieto di avvicinamento».

e quelle dell'obbligo e del divieto di dimora (art. 283 c.p.p.), ritenendo che le relative prescrizioni facciano capo alle stesse tipologie di limitazioni, ponendosi in una scala di graduazione delle misure disciplinate dagli artt. 280 a 285 c.p.p. Secondo il supremo Consesso si tratta, infatti, di «situazioni che trovano disciplina nell'art. 13 della Costituzione per cui si è in presenza di libertà che, nella cornice della rigida disciplina legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale di proporzione e gradualità che deve trovare riscontro nella scelta fatta con il provvedimento del giudice e nella sua motivazione».

Con riferimento invece al grado di determinatezza del divieto di avvicinamento, le Sezioni Unite affrontano le critiche mosse alle prescrizioni contenute dalla misura, in merito ad un provvedimento cautelare contenente un espresso divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o un obbligo di mantenere una determinata distanza dagli stessi, anche cumulativamente all'obbligo di mantenere una data distanza anche dall'offeso. La Corte afferma che in tal caso è necessario che l'ordinanza individui chiaramente e nel dettaglio i luoghi oggetto della preclusione: «la individuazione di tali spazi serve a garantire che la persona offesa sia libera nei suoi contesti quotidiani» e, al contempo, «a dare certezza all'indagato sulla estensione del divieto», nonché a facilitare e rendere efficaci i controlli sul rispetto delle prescrizioni da parte del destinatario della misura³⁹.

In buona sostanza, la necessità di indicare precisamente i luoghi interdetti all'accusato è strettamente collegata all'esigenza di conformare la misura al rispetto delle regole di esigibilità della condotta e conoscibilità delle prescrizioni e, più in generale alla necessità di completare e colmare quel vuoto di determinatezza lasciato nella norma da parte del legislatore. Il principio di determinatezza, nel caso di un divieto di avvicinamento ai luoghi, impone, dunque, uno sforzo da parte del giudice al fine di una puntuale individuazione dei luoghi da inibire al prevenuto ma, prima ancora, uno sforzo da parte dell'organo inquirente nel fornire, a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare, ogni elemento utile a delineare da un lato le modalità di estrinsecazione della condotta delittuosa, e dall'altro le abitudini di vita della persona offesa ed i pericoli connessi.

Ciò detto, i giudici di legittimità evidenziano che anche un'ordinanza contenente un divieto di avvicinamento "mobile" alla persona offesa, sganciato quindi dalla individuazione di qualsiasi luogo determinato, ma con le dovute indicazioni circa la distanza da tenere, risulta sufficientemente specifica, determinata ed eseguibile, imponendo all'indagato di non cercare il contatto con la persona offesa, con la conseguenza che «persino nell'ipotesi di incontro casuale, il soggetto, acquisita la consapevolezza della presenza della persona offesa, è tenuto ad allontanarsi, ripristinando la distanza determinata a lui imposta»⁴⁰. Non trovano accoglimento

³⁹ Tali luoghi, aggiunge la Corte, sono sempre inibiti all'indagato, anche quando allo stesso è noto che la persona offesa si trovi in tutt'altro posto.

⁴⁰ In realtà, come già osservato, una tale prescrizione non potrà mai raggiungere un sufficiente grado di determinatezza, a prescindere dallo sforzo di precisione dei contenuti da parte del giudice. Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare dalla nuova previsione relativa all'utilizzo, anche per queste particolari

neanche le critiche sulla eccessiva gravosità di una tale misura per il destinatario: le Sezioni Unite affermano, infatti, che tali obiezioni non sono in alcun modo determinanti, essendo una chiara scelta del legislatore quella di prevedere la possibilità di impartire solo un obbligo di distanza dalla persona offesa.

In ogni caso, trattandosi di una misura coercitiva, «il giudice chiamato ad applicarla ha ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione per il caso concreto con la valutazione circa l'intensità delle esigenze cautelari e l'applicazione delle comuni regole di valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura per il caso concreto», pertanto, «la comune applicazione delle regole degli artt. 272 ss. c.p.p., garantisce che tale prescrizione venga disposta solo se strettamente necessaria nel caso concreto».

Secondo la Corte, dunque, il corretto utilizzo dello strumento cautelare in parola implica che, al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., l'applicazione graduale delle varie prescrizioni andrà correlata alla intensità delle esigenze cautelari da soddisfare, soprattutto in ragione del rischio di aggressione fisica o psicologica della vittima, facendo riferimento al criterio generale di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.⁴¹.

Se si dovesse invece affermare l'impossibilità di applicare un divieto di avvicinamento "mobile" ovunque si trovi la parte offesa, la scelta della misura cautelare utile nel singolo caso potrebbe di certo ricadere su una di quelle maggiormente gravose e limitative della libertà personale rispetto a quella prevista dall'art. 282-ter c.p.p.: a ben vedere, dunque, «la misura in questione ha un profilo di favore proprio per l'indagato che, certamente, vedrà una minore limitazione della propria libertà rispetto alle altre misure maggiormente afflittive (artt. 284 ss. c.p.p.), in grado di impedire il contatto fisico e visivo con la persona offesa».

In conclusione, secondo la Corte, è legittimo sia quel provvedimento cautelare che preveda un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e, in tal caso, tali luoghi devono essere specificatamente individuati, sia un'ordinanza che dispone solo un obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa da parte dell'accusato, a prescindere dal luogo in cui questa si trovi. Nel primo caso, l'elencazione dettagliata dei luoghi ai quali è vietato l'accesso al prevenuto si rende necessaria non solo ai fini della determinatezza della misura, ma anche ai fini del controllo del rispetto dei limiti imposti da parte del destinatario della misura stessa e, allo stesso tempo, per far sì che la persona offesa abbia la possibilità di acquisire maggiore sicurezza presso i luoghi da lei abitualmente frequentati, senza il timore di incontrare l'accusato. Nel

forme di cautela a protezione della vittima, dei dispositivi di controllo elettronici *ex art. 275-bis c.p.p.* Se non fosse che, in concreto, ciò venga sostanzialmente precluso dall'annosa problematica relativa alla scarsa disponibilità di tali preziosi strumenti.

⁴¹ La alternatività fra le prescrizioni contemplate dall'art. 282-ter c.p.p., potrebbe tra l'altro rappresentare una «necessità funzionale: basti pensare al personaggio perseguitato in luoghi esterni ove esercita la sua attività (un esponente politico, dello spettacolo, etc.), che mantenga segreto il dato della residenza e dei luoghi abituali»; in tali casi la necessaria indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dall'offeso porterebbe ad effetti controproducenti, suggerendo di fatto allo *stalker* trasgressivo dove estendere la sua attività di persecuzione.

secondo caso, invece, un divieto mobile di avvicinamento all'offeso consente di gestire quelle situazioni peculiari in cui la continua ricerca di contatto da parte dell'accusato fa sì che lo scudo di protezione debba accompagnare la persona offesa in ogni ambiente ed in ogni circostanza.

Le Sezioni Unite risolvono, quindi, il contrasto fornendo il principio di diritto per cui «il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».

La pronuncia nel suo complesso rappresenta un invito per gli interpreti a riconoscere la misura in parola quale risultato del faticoso bilanciamento operato dal legislatore tra le istanze di protezione della vittima di reati insidiosi e violenti e le garanzie di libertà dell'accusato.

A ben vedere, in effetti, un provvedimento coercitivo frutto di una marcata discrezionalità del giudice, che tenga conto delle caratteristiche del reato, delle peculiarità della condotta, individuando le risposte più opportune a bisogni cautelari mirati, rappresenta senza dubbio una novità nel sistema *de libertate*. Peraltro, l'ampliamento del ventaglio cautelare attraverso l'inserimento dei c.d. *protection orders* contribuisce a valorizzare i principi di adeguatezza e proporzionalità e allontana lo spettro del ricorso a meccanismi di intensa compressione della libertà personale attraverso le tradizionali forme custodiali, così prestandosi ad attuare il principio del minimo sacrificio della libertà personale insito nell'art. 13 della Costituzione.